

**Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"**

**CPU J59J16000760006**

***Webinar***  
**La legge di semplificazione 1/2019 della  
Regione Sardegna – principali novità e  
termini di entrata in vigore**

**a cura di Massimo Puggioni**

**14 febbraio 2019**

# **Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1**

## *Legge di semplificazione 2018*

*Titolo I - Riduzione del numero delle leggi regionali*

*Titolo II - Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca*

*Titolo III - Disposizioni in materia ambientale*

*Titolo IV - Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica*

*Titolo V - Disposizioni in materia di industria (→ SUAPE)*

*Titolo VI - Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali*

*Titolo VII - Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato*

*Titolo VIII - Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale*

*Titolo IX - Disposizioni in materia di organizzazione regionale*

*Titolo X - Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo*

# Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1

Publicata sul BURAS n.4 del 17 gennaio 2019

→ in vigore dal 1° febbraio 2019

*I commi 2, 3 e 4 dell'art. 48, che modificano gli artt. 34 (Procedimenti in autocertificazione), 35 (Attività istruttoria del SUAPE) e 37 (Conferenza di servizi nel SUAPE) della L.R. n. 24/2016 entrano in vigore dopo l'approvazione delle nuove direttive*

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

### Art. 48 comma 1 - Numero unico di protocollo

La pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico **sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo.**

La gestione dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48 comma 2, lettera a)*

Procedimenti in autocertificazione a 20 giorni



Procedimenti in autocertificazione a **30 giorni**

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48 comma 2, lettera c)*

Nei procedimenti in autocertificazione:

Qualora, trascorsi **quindici giorni consecutivi** dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica irricevibile

il sistema informatico regionale **provvede automaticamente alla trasmissione** secondo le modalità definite dalle direttive.

Decorso tale termine il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica **solo in presenza delle condizioni** previste dall'articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

*(violazione di legge o incompetenza)*

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 3*

### Attività istruttoria nei procedimenti in autocertificazione

Un solo titolo abilitativo	Più titoli abilitativi
Tempo per le verifiche: 60 giorni (30 giorni per SCIA edilizie) <i>Decorrenti dalla trasmissione della documentazione dal SUAPE all'ufficio competente</i>	Tempo per le verifiche: 55 giorni <i>Decorrenti dalla trasmissione della documentazione dal SUAPE all'ufficio competente</i>
L'ente competente emette direttamente il provvedimento prescrittivo o interdittivo e lo trasmette al SUAPE e all'interessato	L'ente competente trasmette al SUAPE la proposta di provvedimento prescrittivo o interdittivo, che viene formalizzato dal SUAPE stesso

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 4*

### Procedimenti in conferenza di servizi

La richiesta di regolarizzazione interrompe, per **non più di trenta giorni** consecutivi, i termini di conclusione del procedimento, i quali decorrono integralmente dalla data di piena regolarizzazione della documentazione o dal decorso infruttuoso del termine assegnato.

L'interruzione dei termini può essere disposta **esclusivamente nei quindici giorni successivi** alla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa



## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 4*

### Procedimenti in conferenza di servizi

Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi dalla data di ricezione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto:

- a trasmettere la documentazione agli uffici competenti
- o a richiedere la regolarizzazione
- o a dichiarare l'irricevibilità della pratica

→ il sistema informatico regionale **provvede automaticamente alla trasmissione** secondo le modalità definite dalle direttive in materia di SUAPE.

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 4*

### Procedimenti in conferenza di servizi

Dalla data di trasmissione della documentazione (*manuale o automatica*):

- il SUAPE può dichiarare l'irricevibilità della pratica **solo in caso di incompetenza;**
- Decorrono i tempi per l'espressione dei pareri nella conferenza di servizi;
- Decorrono i tempi per la richiesta di integrazione documentale (passano da 10 a **15 giorni**)

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 4*

### Silenzio assenso nei procedimenti in conferenza di servizi

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini di cui al comma 15 **equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.**

Il provvedimento di accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei termini di cui al comma 15 **anche nel caso in cui gli enti titolari dei provvedimenti esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano trasmesso le proprie determinazioni favorevoli.**

Ogni successiva differente determinazione del SUAPE sul procedimento può essere adottata **solo nell'esercizio del potere di autotutela**, ove sussistano le condizioni previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 4*

### Procedimenti in conferenza di servizi

**Si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento** di cui all'articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98:

*→ 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro*

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo occorre indicare espressamente il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato, **nonché l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto e le modalità con cui è possibile richiederlo**

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

- *Art. 48, commi 6 e 7*

### Altre semplificazioni

- Il termine per presentare la dichiarazione di agibilità al termine dei lavori passa da **15 giorni** a **30 giorni**
- In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia temporale è scaduta, qualora non siano mutate le condizioni e il quadro normativo di riferimento, **non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario.** Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato

## **Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE**

*Art. 48, comma 7*

### Altre semplificazioni

I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale **sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio.**

Le direttive di cui all'articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione

La disposizione si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione 2018

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 8*

### Sanatorie edilizie

Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso, è esclusa l'applicazione del procedimento unico; in tali casi il SUAPE trasmette la documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali.

Alle sanatorie che si perfezionano attraverso **la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato**, si applica il procedimento in autocertificazione, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione prevista dalle norme vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. **Solo in questi casi** il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di un'unica dichiarazione autocertificativa.

## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 9*

### Oneri

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE **la cui misura non sia superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale**, nella quale sono previsti importi massimi **differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione** del procedimento da parte del SUAPE.



## Titolo V – capo II – Disposizioni in materia di SUAPE

*Art. 48, comma 9*

### Oneri

2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal DPR n. 380 del 2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a carico dei cittadini anche con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici giorni di ritardo l'interessato **ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAPE.**

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 14 - Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985  
(Varianti in corso d'opera)*

Sono varianti in corso d'opera sostanziali le modifiche che:

- a) alterano la sagoma dell'edificio;
- b) modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire;
- c) configurano una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 5;
- ~~d) sono volte al superamento delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato, non suscettibili di esecuzione, per motivate ragioni di ordine tecnico e costruttivo.~~

**d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto approvato**

## Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

*Art. 14 - Introduzione dell'art. 7 quater della L.R. n. 23/1985*

1. Ai fini dell'agibilità sono ammesse, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, **deroghe ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti** previsti dal DM 05/07/1975, per gli immobili:

- a) esistenti alla data di entrata in vigore del DM 05/07/1975 che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, adeguatamente documentate, e che presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, nei quali siano effettuati interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure, ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia;
- b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
- c) ubicati all'interno della zona urbanistica omogenea A, dei centri di antica e prima formazione, dei centri specializzati del lavoro o dell'insediamento rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del Piano paesaggistico regionale, nei quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla disciplina vigente, di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione.

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 14 - Introduzione dell'art. 7 quater della L.R. n. 23/1985*

2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai soli casi in cui sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucatore o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, **a giudizio del Servizio sanitario competente**, sia dimostrata, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**→ Si segue il procedimento in conferenza di servizi**

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 15 - Modifiche all'art. 10 bis della L.R. n. 23/1985 (SCIA)*

Sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:

...

e) tettoie di copertura *di superficie non superiore a 30 mq*, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;

j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, ~~e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili~~ *amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq;*

*j-bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali.*

Comma 3-bis) *La SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire*

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 16 - Modifiche all'art. 11 della L.R. n. 23/1985 (destinazione d'uso)*

*Comma 1-bis) La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile*

*Comma 13-bis) Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500*

## Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

*Art. 17 - Modifiche all'art. 14 della L.R. n. 23/1985 (Opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA)*

- a) opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio;*
- b) opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio;*
- d) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;*
- e) tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;*
- j) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq;*
- k) interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali*

*Opere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione, salvo i casi di opere su immobili vincolati e opere in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale*

A seguito di accertamento	Sanzione € 1000
Comunicazione di mancata SCIA prima dell'accertamento	Sanzione € 500
SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di costruzione	Sanzione € 250

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 17 - Modifiche all'art. 14 della L.R. n. 23/1985 (Opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA)*

- c) opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile;*
- f) interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente;*
- g) opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione;*
- h) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;*
- i) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato;*

**→ Si applica la procedura di accertamento di conformità e le sanzioni sono quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire**



## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 15 - Modifiche all'art. 15 della L.R. n. 23/1985 (edilizia libera)*

i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

...

- a) interventi di manutenzione ordinaria, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni **legislative** nazionali;
- g) interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue ~~e di manufatti accessori entrambi~~ con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
- h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni **delle aree pertinenziali degli edifici esistenti**, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- j) realizzazione di aree ludiche **senza fini di lucro** o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 15 - Modifiche all'art. 15 della L.R. n. 23/1985 (edilizia libera)*

i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

...

j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali;

j ter) interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw;

j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 15 - Modifiche all'art. 15 della L.R. n. 23/1985 (edilizia libera)*

**previa comunicazione dell'avvio dei lavori**, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio:

...

j bis) realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;

j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria, e realizzazione di cavalcafossi;

j quater) interventi di demolizione senza ricostruzione;

→ *Per i casi di cui alla lettera j quater è richiesta l'**asseverazione** di un tecnico abilitato*

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 29 - Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 28/1998 (autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale)*

Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio [...] le autorizzazioni [paesaggistiche], relative a:

...

h ter) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia stato autorizzato dall'ente delegato, **e le varianti in corso d'opera che rientrano nell'allegato B) del DPR n. 31/2017;**

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Art. 29 - Modifiche all'art. 3 della L.R. n. 28/1998 (autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale)*

**h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e m), dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985**

*l) l'installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione;*

*m) la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari.*

## **Titolo IV – Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica**

*Artt. 37-38 – Modifiche alla L.R. n. 8/2015*

*(Autorizzazioni paesaggistiche)*

Sono di **competenza regionale** le autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi:

- di cui all'art. 38 della L.R. n. 8/2015 (*Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica*)
- di cui all'art. 39 della L.R. n. 8/2015 (*Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione*)

## **Titolo VII – Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato**

### *Artt. 54 - Affidamento in gestione dei distributori di carburanti*

L'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti **non costituisce subingresso** nell'autorizzazione, ed è **soggetto a comunicazione** al comune competente per territorio

### *Artt. 55 – Forme speciali di vendita*

Per l'esercizio del commercio al dettaglio mediante forme speciali di vendita **non è dovuto alcun titolo abilitativo** aggiuntivo in tutti i casi in cui tale forma di vendita sia **accessoria** ad altra modalità di commercio al dettaglio per la quale la medesima ditta sia in possesso di regolare titolo abilitativo

### *Artt. 56 – Operatori del turismo subacqueo*

L'iscrizione all'Elenco regionale degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo